

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “AGRIGENTO 2025”

ART. 1 Costituzione, Denominazione, Sede.

E' costituita una fondazione denominata “Agrigento 2025”, con sede legale presso il Municipio di Agrigento sito in Piazza Pirandello n. 35. La modifica della sede legale della fondazione non costituisce modifica al presente statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2) Finalità e scopo.

La Fondazione ha come finalità la promozione della cultura e delle arti in tutte le sue manifestazioni, materiali e immateriali. La Fondazione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Agrigento e dei territori del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento.

La Fondazione assume come proprio scopo, nell'ambito delle finalità generali sopra esposte, la realizzazione del progetto approvato dal Ministero della Cultura per la proclamazione della Città di Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura 2025. Il progetto costituisce l'indirizzo strategico della Fondazione che assume come propri gli obiettivi definiti dal Ministero della Cultura di seguito riportati. La Fondazione ha anche la finalità di rendere durevoli e sostenibili le attività del suddetto progetto e di perseguire gli obiettivi in esso enunciati senza alcuna limitazione temporale.

Obiettivi:

- a) il miglioramento dell'offerta culturale, la crescita dell'inclusione sociale e il superamento del cultural divide;
- b) il rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale, nonché dello sviluppo della partecipazione pubblica;
- c) il rafforzamento degli attrattori culturali per lo sviluppo di flussi turistici, anche in termini di destagionalizzazione delle presenze;
- d) l'utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni e del miglioramento dell'accessibilità;
- e) la promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
- f) il conseguimento di risultati sostenibili nell'ambito dell'innovazione culturale;
- g) il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

Art. 3 Finalità.

- Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, la Fondazione si propone di:
- promuovere e organizzare eventi e manifestazioni culturali e artistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo convegni, conferenze, fiere, mostre, seminari, festival, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, workshops e talks;
- promuovere, organizzare ed erogare attività di coordinamento e di gestione, anche in collaborazione o per conto di terzi, di progetti artistici, turistici e culturali a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- svolgere attività di general contractor per la produzione di eventi e attività coerenti con lo scopo sociale;
- promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci per finalità e scopi attinenti alle attività della Fondazione;

- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico, con attenzione alle Scuole di ogni ordine e grado;
- realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educatione, del Turismo e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
- produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- produrre, partecipare e promuovere attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisivo, ivi incluse attività di comunicazione e di marketing, anche rivolte a terzi, per lo sviluppo della cultura, dell'arte e dell'architettura in tutti i loro aspetti;
- sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- organizzare e gestire strutture che promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, didattica, artistica e ricreativa;
- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- realizzare attività di progettazione, anche per conto terzi per la partecipazione a bandi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- partecipare a fiere, mostre mercato, seminari, festival, workshop e laboratori, collaborando con Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni pubbliche e private italiane e straniere;
- collaborare con altri enti pubblici e privati ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte, del turismo e del volontariato;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
- aderire ad altre associazioni, fondazioni o consorzi, che abbiano obiettivi affini agli scopi dell'Associazione previa delibera di Consiglio;
- la Fondazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi legati ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro che promuova occasioni di confronti interpersonali.

A tal fine la Fondazione può:

- ottenere concessioni amministrative ed ogni altro mezzo, atto o strumento opportuno al raggiungimento degli scopi;
- porre in essere atti o stipulare contratti per il finanziamento delle attività deliberate, procedere anche ad operazioni bancarie ed altri interventi con ogni tipo di garanzia anche reale;
- sottoscrivere atti di obbligo per l'ottenimento della concessione in uso di beni pubblici; stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati finalizzati al raggiungimento dello scopo;
- promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi similari.
- acquistare e/o affittare beni immobili, automezzi, macchine e attrezzi di lavoro utili alla realizzazione delle attività sociali;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di servizi, nonché di studi specifici e di consulenze, nel rispetto delle procedure previste dal vigente codice degli appalti pubblici
- svolgere attività di natura commerciale nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e attingere a sponsorizzazioni.
- può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso l'accettazione da parte di terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

La Fondazione è tenuta ad osservare le procedure previste dal Codice dei contratti per gli appalti, concessioni, affidamenti di lavori, beni e servizi secondo le norme vigenti alla data della adozione della determinazione a contrarre.

ART. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

Il Fondo di dotazione iniziale è stabilito e conferito in sede di atto costitutivo.

ART. 5 Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da quanto di seguito specificato e, ove necessario, anche delle somme facenti parte del patrimonio:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci Fondatori o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) i contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della

Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

ART. 6 Esercizio finanziario e gestione amministrativa e contabile

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Gli impegni di spesa sono assunti dal Direttore generale, nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio di Previsione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi al Comune di Agrigento e agli altri soggetti pubblici aderenti alla Fondazione, per gli adempimenti di loro competenza in materia di partecipazione di amministrazioni pubbliche a fondazioni.

Gli enti pubblici partecipanti alla Fondazione non potranno accollarsi l'onere di ripianare le eventuali perdite gestionali della fondazione il cui mezzo di copertura potrà essere il patrimonio della fondazione medesima.

La Fondazione è tenuta ad osservare le procedure previste dal Codice dei contratti per gli appalti, concessioni, affidamenti di lavori, beni e servizi secondo le norme vigenti alla data della adozione della determinazione a contrarre.

La Fondazione stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli eventuali incarichi per prestazioni professionali di lavoro autonomo, conferiti a soggetti in possesso di documentata esperienza e professionalità, saranno, invece, vincolati alle norme civilistiche vigenti in materia alla data del relativo conferimento, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'incarico entro la soglia prevista tra gli affidamenti diretti previsti dal codice dei contratti pubblici.

Le assunzioni di personale con contratti a tempo determinato potranno essere effettuate con durata non superiore al termine di tre anni.

Art. 7 Verifica obiettivi attività e utilizzo fondi pubblici

La Fondazione deve rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in

caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere una perdita di esercizio. Con la medesima deliberazione il Consiglio di Amministrazione approva la relazione del Direttore Generale sullo stato di attuazione dei programmi contenute le valutazioni riguardanti:

- a) la verifica dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e dell'ottimizzazione del rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo della Fondazione, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto precedente è trasmessa ai soggetti pubblici aderenti alla Fondazione ai fini della verifica dell'utilità ottenuta dalla partecipazione nella Fondazione rispetto ai propri fini istituzionali, nonché per la verifica del corretto utilizzo dei fondi pubblici.

ART. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori, partecipanti e sostenitori.

Sono fondatori i seguenti soggetti che hanno attivamente e congiuntamente condotto il processo di candidatura della Città di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025 e promosso la costituzione della Fondazione: Comune di Agrigento, Comune di Lampedusa, ECUA Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che contribuiscano agli scopi della fondazione:

- con conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione,
- con conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- con attività professionali di particolare rilievo e il conferimento di specifico know how in campo artistico e culturale;
- con il contributo reso tramite attività, iniziative, progetti funzionali a perseguire le finalità statutarie.
- con l'apporto per la propria fama ed esperienza di particolare prestigio alla Fondazione stessa

Sono soci sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno finanziario annuale o pluriennale di particolare rilievo. La loro ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione previa definizione del regolamento di adesione dei soci sostenitori nel quale saranno definiti gli importi delle contribuzioni minime annuali e/o pluriennali. La pubblicazione del regolamento sul sito della Fondazione avrà efficacia per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs 117/2017 e ss. mm.

ART. 9 Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione, decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si elencano i seguenti:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità della Fondazione.

Nel caso di enti, persone giuridiche, organismi vari l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione derivante da qualsiasi causa;
- apertura di procedura di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali, anche

stragiudiziali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

I fondatori possono recedere dalla Fondazione revocando la propria partecipazione alla medesima per ragioni di pubblico interesse.

In caso di recesso di un fondatore, il Consiglio di amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 12.

ART. 10 Organi della fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di partecipazione; il Direttore generale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato tecnico- scientifico, i componenti degli Organi durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua assenza il vicepresidente), oltre a rappresentare la Fondazione:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- presiede l'Assemblea di partecipazione.
- assiste alle sedute del comitato tecnico-scientifico
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione, per la successiva ratifica.

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente

Art. 12 - Presidente onorario

E' istituita la figura di Presidente Onorario della Fondazione.

La figura sarà ricoperta dal Sindaco del Comune di Agrigento in carica.

Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico, a presidio della integrità del progetto iniziale; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente.

La carica di Presidente Onorario, poiché fondata sul c.d. *intuitu personae*, non potrà essere ricoperta da altri e diversi soggetti.

Art. 13 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati come segue:

- cinque componenti nominati dal Sindaco del Comune di Agrigento;
- un componente nominato da Ecu, Empedocle Consorzio Universitario;
- un componente nominato dal Comune di Lampedusa e Linosa;
- un componente nominato dal Presidente della Regione Siciliana;
- un componente nominato dall'Assemblea di partecipazione.

Il Consiglio di amministrazione sarà insediato all'atto della costituzione anche in assenza del componente nominato dall'assemblea di partecipazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che abbiamo comprovate esperienze e competenze rilevanti e documentate nei settori artistici, culturali e

manageriali attinenti agli obiettivi ed alle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito ed operante nella pienezza dei propri poteri una volta pervenuta l'accettazione del Presidente e di almeno sette dei suoi nove componenti.

La diminuzione del numero dei membri a qualsiasi causa dovuta, e restando in carica un minimo di sei tra cui almeno il Presidente, non dà luogo a cooptazione; in tal caso il Consiglio di Amministrazione continua ad operare validamente e con pieni poteri in attesa di nuova designazione che sarà effettuata nel rispetto delle procedure sopra stabilite.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato o per dimissioni.

La scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione che subentrano ai membri cessati dalla carica è allineata alla scadenza degli altri componenti in carica.

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali nella misura prevista per gli amministratori del Comune.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo della Fondazione nonché i seguenti poteri:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti richiedenti possono divenire sostenitori e/o partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore generale della Fondazione determinandone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- 8) deliberare, con il voto favorevole di almeno sette componenti, le modifiche allo Statuto, che diventano efficaci dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale di Agrigento;
- 9) deliberare il piano delle eventuali assunzioni e collaborazioni;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare con il voto favorevole di almeno sette componenti, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; le relative deliberazioni diventano efficaci dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale di Agrigento;
- 12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri con invito scritto (anche per email) diramato almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo almeno 24 ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno cinque consiglieri, salvi i casi in cui dal presente statuto sia prevista una maggioranza qualificata. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti salvi i casi in cui dal presente statuto sia prevista una maggioranza qualificata.

Ogni consigliere potrà farsi rappresentare, in caso di motivato impedimento, da altro consigliere a mezzo di delega scritta.

Il voto deve essere espresso in modo palese, tranne nelle materie riguardanti persone, nelle quali si delibererà a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente o in sua assenza del vice presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Alle riunioni del Consiglio assiste, senza facoltà di voto, il Direttore generale della Fondazione. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coloro che ricoprono cariche in seno ai membri fondatori di cui all'art. 89 del presente Statuto.

Art. 14 Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai fondatori, partecipanti e sostenitori o loro delegati. Essa formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio economico preventivo e sul bilancio consuntivo.

Elegge un componente del Consiglio di amministrazione, come indicato all'art. 13.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta all'anno dallo stesso Presidente con invito scritto (anche per e mail) diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi d'urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo almeno 48 ore prima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 – Direttore generale

Il Direttore generale viene individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 8, punto 6, nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la materia in tema di affidamenti ed incarichi, siano esse di natura privata e/o pubblica. Il Direttore generale è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- da' esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- è responsabile del personale dipendente e di quanto concerne i rapporti di lavoro e di collaborazione istituiti dalla fondazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione del consiglio di amministrazione.
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea di partecipazione.

Il compenso del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e non potrà eccedere quella prevista per la corrispondente figura dal C.C.N.L. applicabile alle fondazioni, enti senza scopo di lucro, al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione finanziaria della Fondazione.

E' nominato ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 ed integrato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, che prevede la procedura del sorteggio per la nomina del predetto Organo nell'ambito delle seguenti categorie professionali:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) due tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta per un periodo analogo e comunque non oltre la liquidazione della Fondazione. Qualora venga meno taluno dei revisori, quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il componente mancante, che resterà in carica fino alla

scadenza del triennio in corso. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i revisori, si procederà a nuova nomina.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili, vigilando sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza del presente statuto. In particolare dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori deve essere convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre volte l'anno o quando uno dei membri ne faccia richiesta motivata indicando l'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente dovrà essere inviato ai componenti del Collegio almeno otto giorni prima.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere parametrata a quella percepita dai Revisori dei Conti del Comune di Agrigento ridotta al 50%.

Art. 17 Comitato tecnico-scientifico

La Fondazione istituisce un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di studio e ricerca in merito alle attività da essa svolte.

Il Comitato tecnico-scientifico formula pareri e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione ad ulteriori funzioni in ambito scientifico, artistico e culturale.

Per i componenti del Comitato tecnico-scientifico non è prevista alcun compenso, essendo l'incarico conferito a titolo gratuito.

Art. 18 Durata e scioglimento della Fondazione

La Fondazione ha durata dalla data della sua costituzione al 31/12/2028. La Fondazione potrà continuare la propria attività se sussistono le condizioni economiche e finanziarie per il perseguimento delle finalità previste nel presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Comunale di Agrigento.

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, ivi compreso il raggiungimento dello scopo, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne nomina il liquidatore - al Comune di Agrigento che lo utilizzerà per fini analoghi a quelli del presente statuto.

I beni immobili conferiti alla Fondazione per il perseguimento dei suoi scopi da parte di enti pubblici o soggetti privati in uso o in comodato a titolo gratuito ritorneranno nella disponibilità dei concedenti.

I beni immobili conferiti in proprietà, anche per donazione, rimangono attribuiti al patrimonio del Comune di Agrigento per le medesime finalità.

Art. 19 Norma transitoria

Fatto salvo quanto previsto al 1° comma dell'articolo 14, in deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli organi della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo. Tutti gli incarichi gestionali e professionali previsti dal presente statuto saranno preceduti da atto di individuazione e saranno formalizzati e contrattualizzati solo dopo l'accertata disponibilità finanziaria del bilancio della Fondazione

Art. 20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.